



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA
VIA G. DI VITTORIO, 1 - 00031 ARTENA - RM - COD. FISC 95037030582
☎ 06 95191091/3/6/7/8/9 fax 06 9514643

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Il Consiglio d'Istituto

VISTO l'art. 40 c. 1 D.I. 44/2001;

VISTO l'art. 40 L. 449/97;

VISTO l'art. 14 D.P.R. 275/99;

VISTO l'art. 7 c. 6 e seguenti D. lgs. 165/2001;

VISTA la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

emana

il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni richieste, la trasparenza nelle modalità di selezione degli esperti e la razionalizzazione della spesa.
2. Il seguente regolamento disciplina le modalità e i criteri di selezione degli esperti esterni che si rendono necessari reperire per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa per la stipula di contratti di prestazioni, insegnamenti e attività qualora:
 - non sia reperibile personale interno per mancanza di requisiti
 - il personale interno in possesso dei requisiti non sia disponibile

Art. 2 Requisiti minimi di ammissione

L'esperto deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non aver riportate condanne penali;
- non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600 quinques e 600 undecies del codice penale;
- non deve aver riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività con i minori.
- ai fini della stipula dei contratti di cui al presente regolamento i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni devono produrre l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 3 Requisiti professionali e culturali

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti minimi che gli esperti esterni devono possedere in termini di esperienze professionali e titoli culturali per accedere alla selezione:
 - a) titoli di studio: a seconda della professionalità richiesta, diploma specifico, laurea, specializzazione;
 - b) pubblicazioni e altri titoli;
 - c) esperienze professionali: esperienza di lavoro nel campo del progetto specifico, iscrizione ad albi professionali o ad ordini;
 - d) esperienze in ambito scolastico;
 - e) ulteriori titoli e competenze richieste nei singoli progetti o bandi.

Art. 4 Procedura di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa e dei progetti finanziati e approvati nel Programma Annuale avvia la procedura di selezione per l'individuazione degli esperti cui conferire gli incarichi.
2. L'avviso/bando/richiesta di preventivo per procedura comparativa dovrà indicare la prestazione richiesta, i termini per la presentazione delle domande, i requisiti di ammissione, la documentazione da produrre, la tipologia di contratto da stipulare, il luogo e la durata del contratto, ogni altro elemento utile.

Art. 5 Compensi

1. Per la determinazione dei compensi il Dirigente Scolastico seguirà i seguenti criteri:
 - Possono essere proposti compensi forfetari sulla base delle disponibilità della scuola e dei singoli progetti;
 - Può essere avviata una procedura comparativa con il criterio del prezzo più basso;
 - Per gli iscritti agli albi professionali, ai compensi stabiliti dagli albi stessi; Per i docenti provenienti da altri istituti scolastici alle tabelle del C.C.N.L. vigente;
 - Sono fatti salvi i compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dai soggetti erogatori;
2. Nell'ambito di tali criteri il Dirigente Scolastico determini, di volta in volta, il corrispettivo per i singoli contratti.
3. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto sostiene per l'espletamento dell'incarico. Ai collaboratori esterni non compete trattamento di fine rapporto.
4. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
5. Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio d'Istituto a redigere apposite convenzioni con enti o associazioni, finalizzate alla collaborazione di esperti per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.
6. Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio d'Istituto a stipulare convenzioni con Scuole e/o Università per l'inserimento di studenti tirocinanti.

Art. 7 Individuazione del contraente

Per ogni singolo bando/avviso/procedura comparativa, fatti salvi i requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Dirigente Scolastico definirà i requisiti ritenuti utili,

sentiti eventualmente i docenti referenti dei singoli progetti o apposite commissioni.

Art. 8 Incarico

1. Al termine della procedura comparativa il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri fissati e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o all'incarico con il dipendente di altra pubblica amministrazione.
2. Nel contratto sono inseriti tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti.
3. Il Dirigente scolastico può procedere alla stipula del contratto anche in presenza di una sola offerta di prestazione o collaborazione qualora specificato nella lettera di invito a presentare un'offerta ma solo se ritenuta valida.
4. Il Dirigente scolastico può decidere di non procedere alla stipula del contratto anche in presenza di più offerte, se nessuna di esse è ritenuta valida, qualora specificato nella lettera di invito.